

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2444

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, ROSSI DI MONTELERA, CITARISTI,
DUJANY, FONTANA ELIO, MONDINO, SOBRERO**

Presentata il 12 marzo 1981

Adeguamento dei costi di beni ammortizzabili e dei costi di manutenzione per i quali è ammessa la deduzione integrale in un solo periodo d'imposta

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, regola il problema di beni acquistati in un periodo d'imposta la cui utilizzazione, però, non si esaurisce nel periodo, distribuendo il costo pluriennale con il sistema delle quote di ammortamento in più periodi. Eccezione a questa regola è data dalla possibilità di deduzione immediata ed integrale, prevista dal quinto comma, per quei beni di costo unitario non superiori a lire 50.000, eccezione che trova giustificazione in un accettabile compromesso tra l'esatta imputazione dei costi e la

necessità di non appesantire l'amministrazione dell'impresa con adempimenti — piani di ammortamento — per dei costi trascurabili.

Questo principio trova conferma nel fatto che è consentita l'integrale ed immediata deduzione del costo di beni, altrimenti ammortizzabili in più anni, fino all'importo di lire 1.000.000 per le imprese minori — articolo 72 — e di lire 500.000 per gli esercenti arti e professioni — articolo 50 —.

I limiti anzidetti rispettivamente di lire 50.000, lire 1.000.000 e lire 500.000 avevano un significato nel 1973 quando furono fissati, tenendo anche conto che il relativo provvedimento è stato elaborato

in un periodo di tempo molto anteriore, ma attualmente sono del tutto inadeguati per il diminuito valore della moneta.

Oggi molti oggetti costituenti la piccola attrezzatura hanno un costo superiore a lire 50.000 ed estremamente gravoso è fare, a questi, un piano di ammortamento, annotare il registro dei beni ammortizzabili e le riprese in ciascun periodo di imposta.

Per questi motivi i costi dovrebbero essere adeguati nella seguente misura: da lire 500.000 a lire 2.000.000 quelli stabiliti dall'articolo 50, da lire 50.000 a lire 2.000.000 quelli stabiliti dall'articolo 68 e da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 quelli stabiliti dall'articolo 72.

Questa esigenza di adeguamento è stata già considerata dal legislatore quando ha stabilito che la rettifica dell'imposta da detrarre per i beni ammortizzabili, stabilita in materia di imposta sul valore aggiunto - articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 -, non si applica per l'acquisto di beni ammortizzabili di costo non superiore a lire 1.000.000 - legge 22 dicembre 1980, n. 889, articolo 10 -.

Analogo problema si pone per i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione per i quali l'ultimo comma dell'articolo 68 consente la deduzione immediata limitatamente al 5 per cento del costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti all'inizio del relativo periodo d'imposta. Dato che il costo dei beni è quello storico di acquisto, costo che ha perso, per effetto dell'inflazione, significato, mentre i costi di manutenzione ed altro sono, sempre per effetto dell'in-

flazione, lievitati, il limite del 5 per cento risulta inadeguato e dovrebbe, almeno, esser portato al 10 per cento.

Conseguentemente dovrebbero essere apportate al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le seguenti modifiche.

Con l'adeguamento dei costi di beni ammortizzabili e di costi di manutenzione per i quali è ammessa la deduzione integrale in un solo periodo d'imposta, ci si propone di rendere più rispondente ai valori attuali dei limiti che avevano un significato nel 1973 quando furono fissati, ma che attualmente sono del tutto inadeguati per il diminuito valore della moneta. Si pensi alla piccola attrezzatura per la quale il costo unitario con tutta facilità è superiore a lire 50.000, mentre il costo amministrativo diviene estremamente gravoso in quanto si deve fare per questi un piano di ammortamento, annotare il registro dei beni ammortizzabili e riportare le quote di spettanza per ciascun periodo di imposta.

Per questi motivi i costi dovrebbero essere adeguati nella seguente misura: da lire 500.000 a lire 2.000.000 quelli stabiliti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, da lire 50.000 a lire 2.000.000 quelli stabiliti dall'articolo 68 e da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 quelli stabiliti dall'articolo 72 della succitata normativa.

Questa variazione di legge interessa tutte quelle categorie di contribuenti la cui imposizione fiscale è calcolata su un reddito determinato da un confronto tra costi e ricavi; sono perciò interessate ad esempio le imprese di tutti i settori merceologici, i professionisti, gli artigiani, ecc.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia superiore a due milioni di lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili indicati nell'articolo 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 2.

Il sesto e il settimo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni il cui costo unitario non supera lire due milioni, è ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del dieci per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi ».

ART. 3.

Il n. 2 del primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 2) il costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario non superiore a due milioni di lire; ».

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1981.